



Sentenza n. 879/2019 pubbl. il 26/04/2019

RG n. 324/2017

Repert. n. 1969/2019 del 26/04/2019

N. R.G. 324/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- dr. Lina Tosi Presidente est.
- dr. Alessandra Ramon Giudice
- dr. Chiara Campagner Giudice

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 324/2017 del Ruolo Generale, promossa con ricorso in riassunzione depositato il 17/7/2017

da

A (C.F. ...) con l' avv. ...  
... dom. avv.

**Attrice – ricorrente in riassunzione**

contro

Banca B in liquidazione coatta amministrativa

con gli Avv.ti ... e domiciliata presso l'avv ...



Udienza di precisazione delle conclusioni: 12/9/2018

**Conclusioni per parte attrice:**

**In via preliminare di rito**

Rigettarsi l'avversa eccezione di inammissibilità/improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB, essendo tale norma inapplicabile al caso di specie non avendo parte attrice formulato domande di condanna bensì esclusivamente domande di nullità e/o annullamento e/o risoluzione delle operazioni poste in essere dalla Banca convenuta, con conseguente accertamento dell'inesistenza di un proprio debito nei confronti della procedura al fine di paralizzare le pretese di quest'ultima, senza con ciò incidere in alcun modo sulla massa.

**In via subordinata di rito**

Rigettarsi l'avversa eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza, non costituendo la presente "azione civile derivante dalla liquidazione" ai sensi dell'art. 83 TUB.

**Quanto alle azioni acquistate dall'attrice attraverso finanziamenti erogati dall'istituto:**

**Nel merito in via principale, domanda di nullità**

Accertare e dichiarare la nullità degli acquisti e della sottoscrizione di azioni effettuati dall'attrice per i motivi meglio esposti in atti. In particolare dichiarar nulli gli acquisti e la sottoscrizione di azioni di \_\_\_\_\_ **A** \_\_\_\_\_ del 30 dicembre 2013, 23 gennaio 2014 e 11 dicembre 2014, per complessive 3.920 azioni al prezzo di euro 245.000,00.

\*

**Nel merito in via subordinata, domanda di annullamento degli acquisti per dolo.**

Accertato il dolo serbato dalla banca convenuta nel comunicare all'attrice ed in generale al pubblico il valore dei propri titoli pari ad euro 62,50 nonché i dati di bilancio dell'istituto e i prospetti informativi delle azioni nelle annate precedenti o concomitanti gli acquisti, annullarsi l'acquisto di 3.100 azioni al prezzo di euro 193.750,00 in data 31 dicembre 2013, la sottoscrizione di 100 azioni al prezzo di euro 6.250,00 in data 23 gennaio 2014 e l'acquisto di 720 azioni al prezzo di euro 45.000,00 in data 11 dicembre 214, ai sensi dell'art. 1439 c.c., o in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 1440 c.c.

\*

**Nel merito, in via ulteriormente subordinata, domanda di annullamento degli acquisti per errore essenziale.**

Accertato l'errore in cui è incorsa \_\_\_\_\_ **A** \_\_\_\_\_, per le ragioni esposte in narrativa, annullarsi l'acquisto di 3.100 azioni al prezzo di euro 193.750,00 in data 30 dicembre 2013, la sottoscrizione di 100



azioni al prezzo di euro 6.250,00 in data 23 gennaio 2014 e l'acquisto di 720 azioni al prezzo di euro 45.000,00 in data 11 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1428 e ss. c.c.

\*

**Nel merito, in via ulteriormente subordinata, domanda di risoluzione.**

Accertati i gravi inadempimenti della Banca convenuta descritti in narrativa, dichiararsi risolti gli acquisti di azioni della \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ eseguiti da \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ e, in particolare, con riferimento agli acquisti e alla sottoscrizione del 30 dicembre 2013, 23 gennaio 2014 e 11 dicembre 2014, di complessive 3.920 azioni al prezzo di 245.000,00 euro o comunque condannarsi la convenuta a risarcire i danni conseguentemente patiti dall'attrice per complessivi euro 245.000,00.

\*\*\*

Consequentemente accertarsi che nulla deve restituire \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ in relazione alla porzione dei finanziamenti erogati dalla banca ed utilizzati per tali acquisti di azioni.

\*

Accertarsi altresì l'illegittimità/inefficacia di tutti gli addebiti sul conto corrente identificato con il n. \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_, correlati agli acquisti di azioni, per capitale, interessi, imposte e spese sulla quota dei finanziamenti utilizzati per comprare azioni.

\*

Determinarsi e accertarsi pertanto il saldo dare/avere del conto corrente sopra indicato una volta epurato dagli illegittimi addebiti sullo stesso registrati dall'Istituto per i sopradetti acquisti e per le spese connesse agli stessi nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi.

\*

In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui correlati finanziamenti, spese e imposte addebitate, con le somme risultanti a debito di \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ in relazione ai finanziamenti erogati ed utilizzati per l'acquisto delle azioni.

**In via istruttoria**

Si richiamano in questa sede gli esiti della perizia predisposta dal consulente di parte \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ e prodotta sub. doc. \_\_\_\_\_

Si chiede inoltre che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ammettere i seguenti capitoli di prova: *(omissis, come da foglio telematico)*

**Consulenza tecnica d'Ufficio**

Si insiste affinché il Giudice Voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare quale fosse il valore corretto delle azioni della banca convenuta negli anni 2013 e 2014, nonché di accertare



quale incidenza avrebbe avuto sul prezzo il corretto rilievo a bilancio del capitale correlato al finanziamento per acquisto di azioni proprie (1.086 milioni di euro complessivi).

Si chiede altresì che l'espletanda CTU accerti se i prospetti informativi degli aumenti di capitale dell'istituto del 2013 e 2014 riportassero dati corretti secondo quanto previsto dall'art. 94 del TUF, in particolare con riferimento al valore delle azioni, all'ammontare del patrimonio di vigilanza dell'istituto, al suo indice di solidità / copertura del debito (CET1) e all'andamento della società (utili o perdite di esercizio dichiarati nel prospetto).

Si chiede infine che l'espletanda CTU accerti gli effetti che sui bilanci degli anni 2012, 2013 e 2014 ha avuto l'omessa rilevazione del capitale finanziato dalla banca ed in particolare verifichi se ed in quale misura i risultati di esercizio di tali bilanci siano stati alterati a causa dell'omessa indicazione del finanziamento per acquisto di azioni proprie da parte della B per 1.086 milioni di euro.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

#### **Conclusioni per parte convenuta :**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- *in via preliminare, in rito*, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB e per tutti i motivi esposti in atti;
- *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB e per tutti i motivi esposti in atti;
- *nel merito*, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi;
- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e quanto sarà provato in corso di giudizio;
- *in ogni caso*, dichiarare la nullità e l'inammissibilità della memoria depositata da controparte in data 17 luglio 2017 e dei relativi documenti.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.



Parte attrice con atto di citazione inviato in notifica per via postale in data 12/1/2017 introduceva la lite contro B in bonis, deducendo che nel novembre 2013, avendo chiesto a B un finanziamento di euro 1.600.000 per lo svolgimento della propria attività, lo aveva ottenuto ma i funzionari della Banca avevano preteso che nel contempo essa acquistasse, con parte della somma, (euro 200.000,00) azioni della Banca; che simile operazione era avvenuta poi alla fine del 2014 quando, richiedendo un ulteriore finanziamento di euro 150.000,00, era stata pretesa la sottoscrizione di azioni di B per euro 45.000,00.

Con ciò, allegava l'attrice, erano state realizzate operazioni c.d. "bacciate" in violazione dei divieti di cui all'art. 2358 c.c.; non solo, ma gli acquisti azionari avevano avuto luogo per un prezzo unitario – euro 62,50 per azione – autodeterminato dalla banca sulla scorta di presupposti falsi, costituiti da una situazione di bilancio che faceva apparire esistente un idoneo patrimonio di vigilanza, invece inesistente in quanto indebitamente incrementato dalla frazione di capitale azionario finanziata con risorse proprie della Banca stessa. Inoltre i funzionari di B avevano assicurato che le azioni sarebbero state prontamente riacquistate entro tre anni senza perdita alcuna per la cliente, ciò a cui non davano poi seguito.

Deduceva dunque l'attrice nullità dell'acquisto di azioni in quanto avvenuto in violazione di legge (2358 c.c.) o comunque per illiceità della causa, per essere stata l'operazione elemento di un disegno globale penalmente illecito, volto a simulare un valore delle azioni superiore al vero (art. 2637 c.c.).

In subordine deduceva vizio del consenso – errore o dolo – quale inficiante l'acquisto, avendo la banca fatto apparire una realtà diversa dal vero o comunque taciuto il vero sul valore effettivo delle azioni e sulla sua stabilità, l'uno e l'altra risultati apparenti, e infatti tracollati, a partire dall'aprile 2015, a seguito di interventi di organi di vigilanza e altro (decisione 3/2014 della Banca Centrale Europea, e proposta da parte del CdA all'assemblea di un primo taglio del valore delle azioni, aprile 2015; pubblicazione nel settembre 2015 del bilancio semestrale al 30/6/2015 B, successive ispezioni Banca d'Italia, indagini Guardia di Finanza, relazioni di società di revisione e dell'esperto nominato ex art. 2347ter c.c. in vista della trasformazione della allora società cooperativa in s.p.a.)

In estremo subordine parte attrice deduceva inadempimento della Banca all'obbligo generale di correttezza degli intermediari finanziari (art. 21 TUF) avendo proposto alla cliente operazioni inadeguate e inappropriate al suo profilo di rischio quale risultante dalla profilatura MIFID.

Quali conseguenze delle allegazioni e doglianze essa chiedeva la condanna della Banca a restituire il prezzo pagato per l'acquisto delle azioni, con eventuale compensazione dell'importo con il maggior debito



dipendente dal mutuo in essere, e a risarcire il danno, pari al prezzo pagato per l'acquisto delle azioni, il cui valore è oggi pari a zero. Il risarcimento era chiesto anche, e in ogni caso, per violazione dell'art. 21 TUF per carenza di informazione; per violazione degli artt. 94 (danno c.d. "da prospetto") 114, 116, 18 TUF (inveritiere rappresentazioni nelle informazioni privilegiate) per le condotte fraudolente degli amministratori (ex art. 2395 c.c.). Inoltre la attrice chiedeva l'accertamento della illegittimità degli addebiti appostati sui conti in forza dei contratti di finanziamento, la rideterminazione dei saldi e la condanna della Banca a pagare il saldo attivo accertato, oltre frutti e interessi ex art. 2033 in ragione di mala fede.

Resisteva variamente B

La causa vedeva, in data 17/5/2017, assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; Con il ricorso in riassunzione del 17/7/2017 (coevo al deposito di memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) parte attrice dava atto della entrata in vigore del d.l. 99/2017 (G.U. 25/6/2017), della emissione da parte del Ministro per l'Economia e delle Finanze in data 25/6/2017 del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa di B, e dell'insediamento degli organi della procedura. Essa ha riformulato le proprie conclusioni ribadendole, come sopra, in sede di precisazione finale.

Ricostituito il contraddittorio, B si è costituita eccependo in via preliminare la improcedibilità ex art. 83 TUB della presente causa, in quanto essa è volta ad incidere sulla massa liquidatoria, e comunque la incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Vicenza, ex artt. 83 e 87 TUB.

Rimessa la causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Con la presente sentenza si affronteranno le questioni preliminari, suscettibili di definire il giudizio: la questione della procedibilità (o proseguibilità) e la questione della competenza.

Va ricordato che l'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l.



fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale – valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del “Tribunale fallimentare” svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che *“comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa”* (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.



L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano *"come scopo solo tale accertamento"*. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita - era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Si veda anche, in una materia che oggi trova in parte disciplina nell'art. 72 comma 5 l. fall., quanto ritenuto da Cass. Sez. 1, n. 3953 del 29/02/2016 (*"Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria."*). La pronuncia è di interesse in quanto separa nettamente la domanda demolitoria - che ritiene procedibile avanti il giudice ordinario in quanto trascritta e dunque "quesita" anteriormente alla dichiarazione di fallimento - da quelle recuperatorie, che devono essere avanzate mediante insinuazione al passivo.

Il disposto dell'art. 72 comma 5 l.fall (applicabile ex art. 83 comma 2 TUB) stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), la parte che intende ottenere la restituzione deve proporre la domanda secondo le regola dell'accertamento del passivo.



La disciplina dettata dall'art. 72 comma 5 citato per la domanda risolutoria non è ritenuta estendibile alle altre domande demolitorie, di accertamento o costitutive. Tuttavia tale disciplina è omogenea al criterio di sistema per cui le domande che non siano di condanna ma abbiano scopo ultimo la condanna a carico della massa non sono perseguibili avanti il giudice ordinario; ma anche uno spazio per non negare la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura contro il soggetto contraente in forza di titolo invalido, o risolto, che ha interesse a vedersi liberato dal debito.

Nelle sue difese, parte attrice assume che la presente causa possa proseguire in quanto avente ad oggetto unicamente una pronuncia di accertamento o costitutiva, e non già pronunce di condanna, e precisando essere suo intendimento ottenere solo l'accertamento della nullità degli acquisti di azioni e dei correlati contratti di finanziamento, o il loro annullamento o risoluzione, e a vedere accertata l'inesistenza di un qualsiasi suo debito in conseguenza della epurazione del saldo di conto degli addebiti illegittimi, il tutto non incidente sul patrimonio liquidatorio.

La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, infatti, in generale, da un lato apre la via all'accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste *ex contractu*), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall'altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (*ex nullitate*) o risarcitorie che invece non sono ammissibili.

La pretesa attorea deve essere dunque correttamente identificata e qualificata.

Nella prospettazione della parte attrice essa è stata per due volte indotta/costretta/convinta ad acquistare azioni della banca, utilizzando in parte somme che le venivano date a mutuo; l'acquisto e la correlata porzione di finanziamento sarebbero nulli, o da annullare o da risolvere.

Sarebbero invalidi o da invalidare, per ambedue le operazioni, l'acquisto in toto, il contratto di finanziamento invece solo per quella parte che vi è correlata, non negando l'attrice che essa avrebbe stipulato il finanziamento anche se non fosse stata indotta ad acquistare azioni con una parte di quanto ricevuto.

Di tali contratti, in tesi fra loro collegati, è stato completamente eseguito il duplice contratto di collocamento di azioni, mentre dei due finanziamenti l'uno (il primo) è stato interamente rimborsato prima dell'inizio della causa (in data 5/8/2016, doc. 4 costituzione convenuta *in bonis*), e quindi anche



questo rapporto è ormai concluso, mentre il secondo era ancora in essere alla introduzione della causa, e lo è, per quanto documentato, ancora oggi (doc. ... convenuta *in bonis*).

Pertanto è ancora in essere un credito restitutorio della liquidatela, in forza del secondo finanziamento.

Fra le domande della attrice è quella che chiede “*Conseguentemente [rispetto alle domande demolitorie] accertarsi che nulla deve restituire A a B in relazione alla porzione dei finanziamenti erogati dalla banca ed utilizzati per tali acquisti di azioni.*”

Orbene, tale domanda - intesa come afferente il pagamento delle residue rate del mutuo, oggetto di credito della liquidatela nei confronti del cliente - è tuttora procedibile avanti il giudice ordinario: infatti la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di tale suo debito verso la procedura.

Tale domanda non è comunque sostenuta da interesse per la parte afferente il finanziamento che era stato già estinto prima dell’inizio della lite, atteso che la pronuncia ottenibile dal giudice ordinario (accertare la non debenza) non avrebbe alcuna utilità e anzi si presta unicamente a porre le basi di pretese contro la massa.

Diversamente deve ritenersi per le ulteriori domande attoree: “*Accertarsi altresì l’illegittimità/inefficacia di tutti gli addebiti sul conto corrente identificato con il n. X, correlati agli acquisti di azioni, per capitale, interessi, imposte e spese sulla quota dei finanziamenti utilizzati per comprare azioni. Determinarsi e accertarsi pertanto il saldo dare/avere del conto corrente sopra indicato una volta epurato dagli illegittimi addebiti sullo stesso registrati dall’Istituto per i sopradetti acquisti e per le spese connesse agli stessi nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi. In alternativa compensarsi le somme addebitate dall’Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui correlati finanziamenti, spese e imposte addebitate, con le somme risultanti a debito di A in relazione ai finanziamenti erogati ed utilizzati per l’acquisto delle azioni.*”

La domanda volta ad ottenere la depurazione del conto corrente su cui sono stati appoggiati i movimenti conseguenti ai contratti dalle poste negative conseguenti ai contratti (in tesi invalidi) è una domanda che, ove il conto sia chiuso, ha chiaro contenuto restitutorio; ove il conto sia ancora aperto, essa è domanda di accertamento ma chiaramente volta a porre le basi per un credito restitutorio, essendo questione di mero fatto che l’esito dell’eventuale ricalcolo vada semplicemente a ridurre un saldo attuale negativo, o addirittura determini un saldo a favore del cliente. Questa ipotesi è invero rappresentata come



concretamente prospettabile da parte della difesa della Liquidatela, la quale sottolinea come il conto corrente  vincolato sia stato chiuso con la restituzione del primo finanziamento, mentre il conto corrente intestato alla attrice n.  presentasse (al 30/9/2016) solo un modesto saldo attivo.

Certamente non può questo giudice conoscere delle domande restitutorie che la parte attrice proponesse esplicitamente, come non può conoscere delle domande risarcitorie.

Allo stesso modo non può questo giudice procedere a quegli accertamenti di “depurazione del conto” conseguenti alla pronuncia demolitoria che certamente sono, a conto aperto, tutto ciò che il cliente può chiedere, e che gli viene in generale riconosciuto avere interesse a chiedere, ma che sono la prefigurazione di una domanda restitutoria.

Che tali domande di verifica delle poste di conto della attrice celino pretese restitutorie lo dimostra il fatto che delle richieste al giudice di intervenire sulle poste di conto, elidendo quelle conseguenti ai contratti invalidi, accompagnavano tali e quali le domande originarie, ma la domanda di accertamento del saldo finale si chiudeva con la richiesta di “condannare la banca a pagare il saldo attivo accertato”.

La finale e ultima richiesta di compensazione dei rispettivi debiti/crediti cela anch'essa chiari profili restitutori. Come detto, l'unico obbligo contrattuale ancora non integralmente eseguito del complessivo rapporto è solo l'obbligo di restituzione del finanziamento (rate residue), e non può darsi compensazione se non fra crediti contrapposti.

Le restituzioni conseguenti alla demolizione del titolo sono strettamente assoggettate al principio della domanda, essendo regolate dall'art. 2033 c.c. (Cass. sez. 1, n. 6664 del 16/3/2018).

La invocata “compensazione” del debito del finanziato con il *prezzo delle azioni* e con gli *interessi addebitati* attiene dunque, in realtà, non già a prefigurate contropretese della liquidatela – tali importi, anch'essi *a debito* del cliente, sono stati già onorati - ma a pretese restitutorie del cliente medesimo, di per sé sottratte alla cognizione del giudice ordinario. Tale domanda di compensazione sostituisce infatti una originaria richiesta, non riproposta, di compensare il debito restitutorio del capitale mutuato con il credito di    A    alla restituzione del prezzo: domande che implicavano una anticipazione da parte del cliente della domanda (*ex nullitate*) restitutoria del capitale dato a mutuo che la Banca *in bonis* invero non aveva affatto proposto.



La causa va dunque rimessa sul ruolo; poiché essa si è interrotta dopo la scadenza del termine ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., e dunque la memoria di parte attrice del 17/7/2017, depositata dopo l'evento interruttivo, non è ammissibile, vanno nuovamente assegnati termini ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3.

**P.Q.M.**

Non definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara improseguibile la causa per le domande: *“Accertarsi altresì l’illegittimità/inefficacia di tutti gli addebiti sul conto corrente identificato con il n. 0 ~~X~~ correlati agli acquisti di azioni, per capitale, interessi, imposte e spese sulla quota dei finanziamenti utilizzati per comprare azioni. \* Determinarsi e accertarsi pertanto il saldo dare/avere del conto corrente sopra indicato una volta epurato dagli illegittimi addebiti sullo stesso registrati dall’Istituto per i sopradetti acquisti e per le spese connesse agli stessi nonché per gli interessi sui finanziamenti illegittimi. \* In alternativa compensarsi le somme addebitate dall’Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sui correlati finanziamenti, spese e imposte addebitate, con le somme risultanti a debito di... A , in relazione ai finanziamenti erogati ed utilizzati per l’acquisto delle azioni”.* e inoltre *“condannarsi la convenuta a risarcire i danni conseguentemente patiti dall’attrice per complessivi euro 245.000,00”.*
- 2) dispone la separazione di tali domande, senza che occorra, allo stato, formazione di nuovo fascicolo;
- 3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

Venezia, 17/4/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

